



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA

Telefono +39 0544-443011- Telefax 0544-447498

Sito web: www.guardiacostiera.it/ravenna

E-mail: dm.ravenna@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

TARIFFE SERVIZIO DI ORMEGGIO PER IL TRIENNIO 2026-2028

Il Capitano di Vascello (CP) Maurizio TATTOLI, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di RAVENNA;

- visto l'art. 14 della legge 84/94;
- visti gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione e l'articolo 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- vista la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e successive modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, della L. 84/1994;
- vista la Circolare n. 5716 del 18 marzo 2025 della Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acque interne, con la quale è stato, tra l'altro, definito il criterio, con il relativo meccanismo tariffario, per il riconoscimento di benefici tariffari, relativi al servizio di ormeggio alle navi che contengono, significativamente, le emissioni inquinanti;
- visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.04.2018 con il quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell'art. 14, è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio reso dalla Società Cooperativa/ Gruppo ormeggiatori del Porto di RAVENNA;
- visto il Decreto n. 160 del 31.07.2025 con il quale è stato approvato lo Statuto della Società Cooperativa/ Gruppo ormeggiatori del Porto di RAVENNA;
- vista l'Ordinanza n. 165 del 05.11.2025, con la quale, per effetto del citato comma 1 quinquies, è stato approvato il Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nel Porto e nella Rada di RAVENNA, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui la Società Cooperativa/Gruppo è tenuta a rispondere quali:
 - a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente ordinanza;
- vista la nota n. 26176 del 15.12.2025, con cui la Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha approvato le variazioni delle tariffe di ormeggio e battellaggio nei porti nazionali per il triennio 2026-2028, risultanti dall'applicazione dei criteri e meccanismi tariffari, utilizzando i dati esaminati nel corso dell'istruttoria;

ORDINA

Le tariffe per il servizio di ormeggio per il triennio 2026-2028 sono determinate come segue:

Art. 1

Per le prestazioni rese dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori di RAVENNA, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del Porto canale e della Rada di RAVENNA, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono determinate le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

ZONA OPERATIVA: PORTO CANALE

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	499	58,00
500	1.000	74,50
1.001	2.500	132,00
2.501	5.000	198,50
5.001	7.500	261,50
7.501	10.000	322,50
10.001	13.000	394,00
13.001	16.000	457,50
16.001	20.000	561,00
20.001	25.000	702,50
25.001	30.000	823,50
30.001	35.000	924,00
35.001	40.000	1.003,50
40.001	50.000	1.166,00
50.001	60.000	1.330,00
60.001	70.000	1.494,00

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 164,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di RAVENNA alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	499	36,50
500	1.000	47,00
1.001	2.500	74,50
2.501	5.000	97,50
5.001	7.500	115,50
7.501	10.000	158,50
10.001	13.000	172,50
13.001	16.000	185,50
16.001	20.000	248,00
20.001	25.000	329,50
25.001	30.000	386,00
30.001	35.000	456,50
35.001	40.000	546,00
40.001	50.000	635,00
50.001	60.000	738,50
60.001	70.000	841,50

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 103,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio o disormeggio, effettuati a favore di **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** che contengono, significativamente, le emissioni inquinanti, nel rispetto dei requisiti individuati nella Circolare n. 5716, del 18 marzo 2025, e che garantiscono una frequenza di approdi, calcolata nel semestre, non inferiore a 20, sono stabilite le seguenti tariffe :

TARIFFA DI SERVIZIO ONNICOMPENSIVA E NETTA

scaglioni tonnellate stazza lorda (GT)

<i>da</i>	<i>a</i>	Tariffa onnicompensiva per ormeggio o disormeggio
Fino a	40.000	132,50
40.001	60.000	212,50
60.001	75.000	242,50
75.001	90.000	272,50

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 30,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Alle tariffe di cui alla presente tabella non si applicano le maggiorazioni di cui all'articolo 5 e gli sconti di cui all'articolo 9.

La tariffa ha carattere sperimentale e sarà oggetto di revisione entro il 30 giugno del 2027.

La corrispondenza delle navi beneficiarie della suddetta tariffa, a quanto disposto dalla Circolare n.5716 del 18 marzo 2025, è attestata dalla dichiarazione all'uopo rilasciata dalla società di armamento.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio nelle **BANCHINE DELL'AVAMPORTO NORD DI RAVENNA**, considerato che le caratteristiche e l'alta tecnologia in uso sulle navi alle quali sono riservate le predette banchine riducono lo sforzo operativo in capo agli ormeggiatori, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	499	47,00
500	1.000	59,50
1.001	2.500	105,00
2.501	5.000	158,50
5.001	7.500	209,00
7.501	10.000	258,00
10.001	13.000	315,00
13.001	16.000	366,00
16.001	20.000	448,50
20.001	25.000	562,50
25.001	30.000	658,00
30.001	35.000	739,00
35.001	40.000	801,50
40.001	50.000	933,50
50.001	60.000	1.064,00
60.001	70.000	1.195,00
70.001	80.000	1.326,00
80.001	90.000	1.457,00

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 131,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

Art. 1-bis

Con decorrenza dal mese di febbraio 2025, per le prestazioni rese dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori di RAVENNA, cui è demandata l'assistenza a bordo della FSRU e l'esecuzione delle

operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito dell'attività in corrispondenza della piattaforma offshore FSRU, la relativa tariffa è così articolata:

- a) per il servizio di assistenza, sia durante le fasi di operazione commerciale che durante la normale sosta anche inoperosa della FSRU, resta a totale carico del concessionario SNAM FSRU Italia s.r.l. una tariffa mensile di € 42.061,00. Tale importo è aumentato di € 17.100,00, anch'essi mensili, a copertura del previsto presidio a bordo della FSRU per 24 ore su 24 e per 365 giorni l'anno di due ormeggiatori;
- b) per i servizi di ormeggio e disormeggio delle navi gasiere presso la FSRU è adottata per ogni singolo approdo la tariffa onnicomprensiva di servizio pari a € 20.752,00.

Per ogni mancata prestazione presso la FSRU si applica una tariffa, onnicomprensiva, pari al 25% della tariffa sub b).

Gli importi del seguente articolo, da ritenersi sperimentali, sono stati calcolati su una previsione di traffico di 30 navi e saranno oggetto di una prima verifica al termine del corrente anno solare.

Art. 2

Nei casi in cui la Società Cooperativa/Gruppo è chiamata su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Art. 3

I movimenti lungo la stessa banchina, da una banchina all'altra o da un molo ad un altro e l'entrata ed uscita dal bacino di carenaggio, verranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, venga richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art.1.

Art. 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni si applica la tariffa di cui all'art.1:

- distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca.

Per lo sbroglio delle ancore si applica la tariffa di € 102,50.

Per le operazioni speciali extra ormeggio e disormeggio con motobarca, qualora richieste dal comando nave, si applica una tariffa di € 192,00 ogni due ore o frazione.

Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Art. 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato.

Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:
 - 1. il primo giorno dell'anno;
 - 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
 - 3. il lunedì dell'Angelo;
 - 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
 - 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
 - 6. il 2 giugno festa della Repubblica;
 - 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 - 8. il 4 ottobre, festa nazionale di San Francesco D'Assisi;
 - 9. il 1° novembre, Ognissanti;
 - 10. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 - 11. il 25 dicembre, Natività del Signore;
 - 12. il 26 dicembre, Santo Stefano;
 - 13. il Santo Patrono di Ravenna;maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;
- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Art. 6

Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo sia ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.5.

Art. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 47,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alla prima ora. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre la prima ora, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 24,00 per ogni mezzora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 della presente Ordinanza.

Art. 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Art. 9

Alle tariffe di cui all'articolo 1, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano gli sconti, riportati nella tabella allegata alla presente Ordinanza, contenuti nell'intesa sottoscritta il 25 gennaio 1993 dall'ASAP/SNAM, dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e dell'Angopi.

Ai fini di una corretta applicazione degli sconti, la Compagnia di navigazione interessata o l'Agenzia marittima che ne abbia mandato è tenuta a segnalare al Presidente della Società cooperativa/Gruppo:

- a) la tipologia di traffico di riferimento fra quelle indicate nell'allegata tabella;
- b) l'ordine di cadenza dell'approdo, separatamente per ciascuna tipologia di traffico, nell'ambito del trimestre di riferimento, intendendosi per tale il primo trimestre di ciascun anno di vigenza tariffaria.

Qualora altri armatori, nazionali o stranieri, ritenendo di trovarsi in condizioni operative identiche a quelle previste dal citato accordo, intendessero chiedere l'applicazione degli stessi sconti alle condizioni previste nel medesimo accordo e nei limiti temporali in cui lo stesso sarà in vigore, questi dovranno rivolgersi, o direttamente o tramite i propri agenti raccomandatari marittimi in possesso di esplicita delega all'Angopi, fornendo tutti i dati necessari per accertare la legittimità della richiesta.

Art. 10

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed abroga l'Ordinanza n. 88/2024 del 26 giugno 2024 e l'Ordinanza n. 34/2025 del 1° marzo 2025.

Art. 11

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

RAVENNA, li Data del protocollo informatico

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
C.V. (CP) Maurizio TATTOLI

TIPOLOGIA APPRODO	N° APPRODI NEL PERIODO	TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA
Aliscafi, Catamarani e Navi su collegamenti di linea fra porti nazionali	Primi 12 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 13° al 30° approdi nel trimestre di calendario	13%	dal 31° in poi nel trimestre	15%
Aliscafi, Catamarani e Navi su collegamenti di linea fra porti mediterranei	Primi 6 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 7° al 20° approdi nel trimestre di calendario	13%	dal 21° in poi nel trimestre	15%
Navi su collegamenti di linea oltre gli stretti di Suez e Gibilterra	Primi 10 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 11° approdo in poi nel trimestre di calendario	13%		
Navi su collegamenti non di linea fra porti nazionali	Primi 6 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 7° al 20° approdi nel trimestre di calendario	13%	dal 21° in poi nel trimestre	15%
Altre navi su collegamenti fra porti non nazionali	Primi 4 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 5° approdo in poi nel trimestre di calendario	13%		

Per collegamenti di linea si intendono collegamenti ricorrenti fra porti prefissati con cadenze programmate e rese pubbliche.

GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI

**RAVENNA
RADA**

TIPOLOGIA APPRODO	N° APPRODI NEL PERIODO	TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA
Navi su collegamenti fra porti nazionali	Primi 8 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 9° approdo in poi nel trimestre di calendario	3%		
Altre navi su collegamenti fra porti non nazionali	Primi 4 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 5° approdo in poi nel trimestre di calendario	3%		

